



CITTÀ DI MARTINA FRANCA
Provincia di Taranto

ORIGINALE

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 51 del 04/05/2018

OGGETTO

MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO, MEDIANTE L'ALLESTIMENTO DI DEHOR E/O L'ESPOSIZIONE DI MERCI VARIE.

L'anno **2018**, il giorno **4** del mese di **Maggio** alle ore **10.30** con prosieguo, in Martina Franca, nella sede Municipale e nella Sala Consiliare delle adunanze.

Il Consiglio Comunale, legalmente convocato, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica, si è riunito sotto la Presidenza di **BUFANO Donato** e con l'assistenza del Segretario Generale **Dott.ssa VICECONTE Maria Rosa**.

Fatto l'appello nominale dei consiglieri, risultano

1	CONVERTINI Annunziata	SI	13	LASORTE Anna	SI
2	BUFANO Donato	SI	14	MARANGI Maria	SI
3	MARSEGLIA Arianna	SI	15	CONVERTINI Elena	SI
4	MAGGI Marianna	SI	16	PIZZIGALLO Eligio	SI
5	CASTRONUOVO Pasqualina	SI	17	MARANGI Giulietta	SI
6	ANGELINI Vincenzo	SI	18	CHIARELLI Giuseppe	SI
7	LUPOLI Alba Maria	SI	19	MUSCHIO SCHIAVONE Michele	SI
8	SALAMINA Angelita	SI	20	BASTA Giovanni	SI
9	LAFORNARA Antonio Filomeno	SI	21	PULITO Giuseppe	SI
10	CERVELLERA Giuseppe	SI	22	D'IGNAZIO Pasqua	SI
11	DONNICI Vittorio	SI	23	BELLO Mauro	SI
12	VINCI Paolo	SI	24	CONSERVA Giacomo	SI

In totale n. **24** consiglieri presenti su n. **24** in carica al Comune.

E' presente il **Sindaco Dott. ANCONA Francesco**.



CITTÀ DI MARTINA FRANCA

Provincia di Taranto

Oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO, MEDIANTE L'ALLESTIMENTO DI DEHOR E/O L'ESPOSIZIONE DI MERCI VARIE.

- Relaziona l'Assessore alle AA.PP. – Bruno Maggi, sulla base dell'istruttoria del Settore IV Pianificazione Territoriale-SUE-SUAP, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs. 267/2000;

TESTO DELLA PROPOSTA:

Premesso

- che con deliberazione del Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 34 del 18/05/2017 è stato approvato il nuovo Regolamento comunale per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, mediante l'allestimento di dehor e/o l'esposizione di merci varie;
- che in fase di applicazione dell'art. 4 del vigente regolamento, che così recita:

“ART. 4 - Criteri di collocazione (VIGENTE)

1. Lo spazio pubblico potrà essere richiesto solo in prossimità dell'esercizio e comunque nelle immediate adiacenze dello stesso e comunque a una distanza massima di mt. 10,00.
2. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche con elementi mobili (tavolini e sedie) o qualora comporti la realizzazione di strutture fisse, recintate e coperte, con accesso ad uso esclusivo degli utenti, non potrà avvenire in prossimità dell'ingresso di abitazioni o garage privati e passi carrabili o di attività artigianali, commerciali o professionali, nonché di vetrine per l'esposizione di merce, se non ad una distanza minima di almeno mt. 2,00 dall'accesso, garantendo altresì uno spazio di almeno 2,00 mt. anche su ambo i lati degli ingressi, con possibilità di deroga a tale ultima prescrizione, solo in possesso di espresso atto di assenso formalizzato per iscritto da parte del proprietario utilizzatore dei locali adiacenti le occupazioni, valido per tutto il periodo di tempo della richiesta di occupazione di suolo pubblico.
3. In presenza di locali commerciali antistanti le occupazioni con dehors, le distanze minime di cui al precedente comma 2 dovranno essere aumentate, garantendo la distanza minima di 3,00 mt. dall'accesso ai locali e dalle vetrine per l'esposizione di merce, con possibilità di deroga solo in possesso di espresso atto di assenso formalizzato per iscritto da parte del proprietario e/o conduttore dei locali antistanti le occupazioni, valido per tutto il periodo di tempo della richiesta di occupazione di suolo pubblico.
4. Deve essere garantita inoltre, la fruizione ai veicoli di eventuali garage presenti nella zona interessata, a meno di espresso assenso formalizzato per iscritto e sottoscritto da parte del proprietario o utilizzatore dei locali, valido per tutto il periodo di tempo della richiesta di occupazione di suolo pubblico.

5. In ogni caso, per qualsiasi occupazione che dovesse essere richiesta, soprattutto sui marciapiedi, dovrà essere garantito, uno spazio libero di mt. 1,20, per il passaggio dei pedoni per il transito di carrozzine e carrozzelle, nonché per l'accesso alle abitazioni e agli altri immobili privati e pubblici.

6. Non è consentita l'occupazione di aree in aderenza agli immobili di culto o riconosciuti di valore storico laddove ostacoli la visibilità e fruibilità degli stessi immobili.

7. Le occupazioni non possono concedersi, altresì, in corrispondenza di attraversamenti pedonali, attraversamenti e rampe per persone diversamente abili, nonché di incroci ed intersezioni stradali; sono comunque autorizzabili le occupazioni in corrispondenza e all'interno delle aree destinate alla sosta.”,

si è riscontrata la necessità di apportare alcune modifiche chiarificatrici per l'individuazione delle aree da occupare per i dehor, al fine di evitare infruttuosi contenzioni, nonché per snellire i relativi procedimenti, consentendo così alle varie attività di attuare gli interventi necessari;

- Che si sono tenute varie Conferenze dei Servizi interni all'Amministrazione, da ultima in data 03/04/20108, nelle quali sono stati valutate le diverse problematiche, le cui proposte hanno portato a modificare il vigente art. 4 del Regolamento Comunale;

Tanto premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PROPONE

- di modificare l'art. 4 del vigente regolamento, introducendo l'allegato “1”, così come di seguito si riporta:

ART. 4 - Criteri di collocazione (PROPOSTA DI MODIFICA)

1. OMISSIS

2. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche con elementi mobili (tavolini e sedie) o qualora comporti la realizzazione di strutture fisse, recintate e coperte, con accesso ad uso esclusivo degli utenti, potrà avvenire nella zona antistante l'attività interessata ed in corrispondenza della proiezione del suo prospetto sull'area pubblica prossimità, con un distacco minimo di 1,50 m dal fronte del fabbricato, o della minore distanza pari alla larghezza del marciapiedi esistente.

3. Un eventuale allargamento della proiezione di cui al comma precedente potrà essere concesso ad una distanza ortogonale non inferiore a 3,00 m. dall'ingresso di altri immobili, salvo che si acquisisca espresso atto di assenso formalizzato per iscritto da parte del proprietario e/o conduttore dei locali antistanti le occupazioni, valido per tutto il periodo di tempo della richiesta di occupazione di suolo pubblico (Vedere schema grafico - allegato “1”); la profondità del dehor autorizzabile deve rispettare i limiti previsti dall'art. 5 comma 1 del presente Regolamento.

3bis. Qualora l'occupazione prevista per le aree di cui all'art. 3 comma 1 delleter b) interessi vicoli, piazzette, slarghi adiacenti più attività che possano fare richiesta di occupazione di suolo pubblico per allestimento di dehor, le aree saranno concesse dislocando i dehor in maniera continua fra loro sulla base di un progetto condiviso fra le attività stesse.

4. OMISSIS.

5. L'Occupazione può essere consentita nell'area antistante il fronte dell'unità immobiliare sede dell'attività in aderenza alla stessa solo nei casi in cui l'occupazione ricada nella zona individuata dall'art. 3 comma 1 lettera b), ferma restando che la profondità del dehor autorizzabile deve rispettare i limiti previsti dall'art. 5 comma 1 del presente Regolamento.

6. OMISSIS.

7. OMISSIS>>

- Si da atto che durante la discussione del provvedimento, il Consigliere Comunale Marangi Giulietta , propone a nome del suo gruppo consiliare, un emendamento che testualmente recita all'art. 9 “**«La domanda per il rinnovo dei deors dovrà essere corredata da relazione a firma di tecnico abilitato alla professione nella quale tecnico e richiedente dovranno attestare la conformità di quanto precedentemente autorizzato e realizzato. Il richiedente, inoltre, dovrà presentare autocertificazione con cui si impegna al rispetto del regolamento vigente»**”. Il presente emendamento prima di essere presentato al tavolo della presidenza, viene condiviso ed esaminato dai presenti. L'articolazione dello stesso viene sottoposta all'attenzione del Dirigente del settore di competenza, Ing. Lorenzo Lacorte. A seguito dei chiarimenti di natura tecnica del Dirigente e ravvisata la necessità in futuro di rivisitare il regolamento in oggetto, in altri punti, il Consigliere Giulietta Marangi ritira l'emendamento ed il Presidente dopo la partecipazione alla discussione dell'Assessore di competenza Bruno Maggi, procede con la lettura del deliberato e con la votazione dell'argomento in oggetto. Durante la discussione di questo ordine del giorno rientra in aula il Consigliere D'Ignazio Pasqua. Pertanto, risultano presenti n. 25 consiglieri Comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Per tutto quanto nelle premesse riportato quale parte integrante e sostanziale,

LETTA la proposta del Dirigente;

EVIDENZIATO che sulla proposta è stato reso il parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo n° 267/2000;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

Con voti, espressi in forma palese e per alzata di mano,

- favorevoli n.25 ;
- contrari //
- n. astenuti //

DELIBERA

- di riconoscere tutto quanto premesso e fin qui considerato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di formalizzare ed adottare le modifiche al Regolamento Comunale per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, mediante l'allestimento di dehor e/o l'esposizione di merci varie approvato con deliberazione del Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 34 del 18/05/2017, secondo quanto riportato nelle premesse e nell'ALLEGATO “1”;

- Successivamente, con separata votazione, il Presidente del Consiglio comunale, pone in votazione palese, l'immediata esecutività del provvedimento .

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Con voti, espressi in forma palese e per alzata di mano,
 - favorevoli n.25;
 - contrari //
 - astenuti //

D E L I B E R A

di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito per quanto in premessa esposto e considerato.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 78**

Ufficio Proponente: **SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA**

Oggetto: **MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO, MEDIANTE L'ALLESTIMENTO DI DEHOR E/O L'ESPOSIZIONE DI MERCI VARIE.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/04/2018

Il Responsabile di Settore

Ing. Lorenzo Lacorte

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 03/05/2018

Responsabile del Servizio Finanziario

D.ssa A. R. Maurizia MERICO

Letto, confermato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
BUFANO Donato

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa VICECONTE Maria Rosa

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267)

[] Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione

(Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)

Martina Franca, li 16/05/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa VICECONTE Maria Rosa

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati.